



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Corte Giorgio Zanconati n. 1 - 37122 VERONA
PRESIDENZA

Prot. n. 551/4.5.3/6

Verona, 01 febbraio 2012

Ai Magistrati della Sede centrale e delle Sedi distaccate

Alle cancellerie della Sede centrale e delle Sedi distaccate

All'Ordine degli Avvocati di Verona

Oggetto: art. 15 del decreto legge 20 gennaio 2012, n. 1. Prime indicazioni operative

L'art. 9 del decreto legge 20 gennaio 2012, n. 1 ha abrogato le tariffe professionali del sistema ordinistico¹.

Nella riunione avutasi il 31 gennaio con il Presidente ed altri componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, nell'esprimersi l'auspicio che in sede di conversione del decreto-legge venga superato il vuoto normativo determinato dalla repentina abrogazione delle

¹Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1 (*omissis*)².

Tariffe Forensi, e che sia varato al più presto il decreto ministeriale relativo ai parametri da tener presenti nella liquidazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali, sono emerse le seguenti indicazioni interpretative:

a) poiché l'art. 9 del decreto legge n. 1/2012, nonostante la mancanza di esplicite indicazioni al riguardo, appare rivolto al futuro, vale a dire ai contratti d'opera professionale stipulati dall'avvocato successivamente all'entrata in vigore della norma, si ritiene che con riferimento all'attività riconducibile a conferimenti di incarichi ed a processi iniziati in precedenza debbano trovare applicazione le Tariffe fissate con D.m. 8.4.2004, n. 127, implicitamente richiamato dalla legge processuale vigente al momento dell'introduzione del giudizio in virtù del combinato disposto degli artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c.;

b) per i *decreti ingiuntivi* ed i procedimenti per convalida di sfratto richiesti successivamente all'entrata in vigore dell'art. 9, poiché in mancanza di Tariffe e del decreto ministeriale sopra indicato il giudice è pur sempre tenuto a liquidare le spese ed il compenso del professionista, il riferimento alle "tabelle orientative" sino ad oggi applicate, frutto di convenzioni con l'Ordine degli Avvocati di Verona, è apparso tuttora utilizzabile, alla luce dell'art. 2225 cod. civ. quale criterio ricognitivo della congruità del compenso alla luce di usi in senso lato consacrati nelle tabelle stesse. Si allegano, al riguardo, le nuove tabelle elaborate per i decreti ingiuntivi, con riserva di comunicare quelle relative ai procedimenti per convalida di sfratto;

c) quanto ai *precetti*, sono emerse le seguenti ipotesi alternative:

* attendere l'emanazione del D.M.;

* richiedere l'importo capitale, gli interessi e le spese liquidate, aggiungendo la seguente espressione: "*oltre ai compensi successivi da determinare in base all'emanando D.M. di cui all'art. 9, co. 2 D.L. n. 1/2012, da liquidarsi dal Giudice dell'Esecuzione o, in difetto, da azionare con separato atto di precetto*";

* indicare importi corrispondenti a quanto previsto dalle attuali Tariffe, con l'aggiunta della seguente espressione: "*con espressa riserva di adeguare i compensi sopraindicati ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. di cui all'art. 9, co. 2 D.L. n. 1/2012, ed obbligo di restituzione dei compensi eccedenti in ipotesi percepiti*".

Rispetto a quanto emerso nella riunione del 31 gennaio, si deve inoltre aggiungere che il criterio sub A appare applicabile anche con riguardo alle note spese presentate, nel processo penale, dalla parte civile e dal responsabile civile, e che, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 9 D.L. n. 1/2012, sono sospese le liquidazioni delle parcelle relative all'assistenza con patrocinio a spese dello Stato, sia nei giudizi civili sia nei giudizi penali, nonché quelle riguardanti la prestazione di attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio nei casi di cui all'art. 32 disp. att. c.p.c.

Si tratta di indicazioni provvisorie, rispetto alle quali può apparire prudente l'esito degli approfondimenti della riunione di "Valore Prassi" appositamente convocata per il pomeriggio del 9 febbraio 2012 e quelli ulteriori che si avranno nella riunione della Commissione Osservatorio sulla giustizia civile convocata per il 16 febbraio 2012.

F.to Il Presidente
Dott. Gianfranco Gilardi